STATUTO
del
Centro di Educazione Ambientale ODV

TITOLO I: identità

Art. 1. Denominazione, Sede, Durata

Viene istituita l'associazione "Centro di Educazione Ambientale ODV", in sigla "Cea", a cui potranno essere affiancati gli acronimi ODV (Organizzazione di Volontariato) ed ETS (Ente Terzo Settore), qualora l'associazione venga iscritta nel Registro Unico nazionale Terzo Settore.

La sede del Cea è ubicata nel Comune di Niscemi, attualmente in via Angelo Marsiano snc. Il trasferimento della sede a qualsiasi altro indirizzo è deciso dal Consiglio Direttivo.
La durata del Cea è illimitata. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei soci nelle forme sotto riportate in questo Statuto.

Art.2. Storia

Il Cea, già organizzazione di volontariato istituita nel 1995 ai sensi della legge 266/1991, è un'associazione già riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) ai sensi del DLGS 460/1997 e iscritta all'Anagrafe Unica con decorrenza dal 14 febbraio 2008, partecipante al sistema Regionale INFEA e aderente al C.E.A. Sicilia.

Il Cea viene fondato a Niscemi nel dicembre del 1995 ad opera di un gruppo di ambientalisti, in gran parte insegnanti, con l'obiettivo di porre all'attenzione della comunità locale i problemi della tutela e della salvaguardia ambientale e, nel contempo, indirizzare ogni sforzo nel campo dell'educazione degli studenti della Scuola dell'obbligo. Ciò è avvenuto, in primo luogo con l'allestimento di un Museo Didattico di Storia Naturale, con interventi di valorizzazione della Sughereta di Niscemi e con la promozione di un turismo scolastico alternativo, formativo e rispettoso dell'ambiente, in collaborazione con l'Azienda Foreste Demaniali e le istituzioni scolastiche. Attualmente il Cea è partner del Museo Civico che ospita una sezione museale di Storia Naturale con collezioni curate e gestite su base volontaria dal Cea, dedicata al comprensorio della Bassa Provincia Nissena e rivolto a tutti i cittadini al fine di creare una nuova coscienza ambientale attraverso la conoscenza del territorio e la individuazione dei suoi valori naturalistici.

Il Cea collabora attivamente con enti internazionali, nazionali e regionali a progetti di conservazione e valorizzazione ambientale.

Art. 3. Utilità sociale e interesse generale

Il Cea è un'associazione senza scopo di lucro, che opera su tutto il territorio italiano in conformità all'Art. 5 del D.LGS n.117 del 3 luglio 2017, e precisamente le attività appresso riportate all'Art. 4.

Divieto di distribuzione di utili: le risorse di qualunque tipo e genere e il patrimonio devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. È fatto quindi divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o capitale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile Art. 8 D.LGS 117/2017. Il socio che abbia cessato per qualsiasi motivo di fare parte della associazione non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato né sul patrimonio.

Art. 4. Principi, Mission e Attività

L'Associazione si ispira ai principi democratici e costituzionali nel rispetto e nella promozione della dignità della persona umana e di tutti i suoi diritti fondamentali per un territorio migliore dove le azioni di protezione della biodiversità vengono svolte in sinergia con la partecipazione attiva dei cittadini, la legalità, la collaborazione con altre associazioni ed Enti e con i principi cardine del volontariato. Il Cea offre interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'uso accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Art. 5 co. 1 l. e ed f del Codice del Terzo Settore).

Essa si propone i seguenti scopi:

a) la valorizzazione e la tutela del territorio e del patrimonio paesaggistico, culturale, naturalistico e monumentale realizzando e gestendo progetti educativi e conservazionistici di utilità sociale che hanno come principale obiettivo la tutela della biodiversità, la conservazione di habitat naturali e semi-naturali, oasi per uccelli e altre specie animali e vegetali selvatiche, aule verdi, sentieri natura, ecosistemi urbani e rurali. L'associazione promuove attività di restauro e

ripristino ambientale, gestisce aree per la conservazione della biodiversità e quant'altro attinente al miglioramento della qualità dell'ambiente e alla sua protezione (campi natura e di sorveglianza, monitoraggio e censimenti), promuovendo la rete Natura 2000 e sensibilizzando le Istituzioni pubbliche, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità prefissati da Agenda 2030 per il raggiungimento degli SDG (Sustainable Development Goals);

b) la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti aventi finalità analoghe, di attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati che offrano possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale, in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari e promuovano l'affermazione dei principi di moralità, correttezza, rispetto reciproco nella pratica e in ogni aspetto della vita sociale;

c) la promozione e gestione di progetti interni, in collaborazione con gli Enti Amministrativi e gestionali del Museo Civico di Niscemi;

d) favorire iniziative che promuovano la cultura ambientale nella collettività, operando attività di formazione e sensibilizzazione attraverso pubblicazioni sul territorio, convegni, mostre, concorsi inerenti alle tematiche ecologiche delle quali si intende privilegiare l'aspetto educativo e la divulgazione scientifica. Favorisce programmi scolastici e azioni collettive di educazione ambientale orientate verso il rispetto dei valori, del senso civico e della legalità, promuovendo l'uso corretto delle risorse;

e) sostenere e coordinare ogni iniziativa che rientri nelle finalità statutarie, anche se esterne all'Associazione, collaborando con associazioni, fondazioni private, istituti di credito, musei,

cooperative e pubbliche istituzioni nazionali e internazionali e altri enti aventi finalità di conservazione della natura e valorizzazione della cultura ambientale;

f) prestazione a titolo gratuito e progetti di consulenza della propria opera e delle proprie competenze ad associazioni, enti pubblici e privati, scuole o pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta;

g) mantenimento e potenziamento del patrimonio culturale e naturalistico di cui l'Associazione dispone o disporrà, di cui parte è attualmente ubicato presso il Museo Civico di Niscemi. L'Associazione prenderà contatto con gli organismi internazionali, statali, regionali, provinciali, comunali, nonché con istituti universitari ed altre realtà museali, per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire le attività sociali, educative, di studio del territorio e lo sviluppo di esso;

h) promuove azioni dinanzi agli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggiano;

i) promuove un'agricoltura rispettosa della biodiversità, attenta alla salute umana e socialmente equa, instaurando collaborazioni con gli agricoltori e avviando con essi azioni di tipo sperimentale con l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti agricoli locali rispettosi della natura;

j) svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione collaborando con istituti universitari e altre istituzioni di carattere regionale, nazionale e internazionale;

k) valorizza tutte le forme di eco-turismo, turismo rurale e

naturalistico, rispettoso dell'ambiente e non in conflitto con i principi di codesto Statuto;

l) realizza attività di pubblicizzazione e comunicazione, nonché campagne mediatiche incentrate sulla raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie azioni attraverso quote associative, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente e/o autonomo.

In tutte le forme attuative della Mission, il Cea esercita le attività di interesse generale e di propria pertinenza di cui all'Art. 5 del D.LGS n.117 del 3 luglio 2017 della Riforma del Terzo Settore, fra cui in particolare le lettere e) ed f).

Il Cea può finanziare le proprie attività di interesse generale tramite Titoli di solidarietà.

Ai sensi dell'Art. 6 D.LGS 117/2017 l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.
L'associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi a norma dell'Art. 7 D.LGS 117/2017 nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

TITOLO II: Associazionismo.

Art.5. Soci

Ogni Socio può partecipare alle attività Cea senza essere retribuito in alcun modo. I donatori generici o di uno specifico progetto interno, possono non essere iscritti al Cea, ma sostenere economicamente l'associazione, così come i soci.

L'iscrizione al Cea è aperta a tutti i cittadini del mondo, senza distinzioni di sesso, genere, nazionalità, etnia, religione, competenze. Non possono diventare soci Cea coloro che hanno riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e soggetti che abbiano riportato condanne superiori ai 2 anni di reclusione a prescindere dal titolo di reato e gli iscritti ad associazioni venatorie o coloro che in qualunque modalità praticano attività venatoria o esercitano attività in contrasto con i principi del rispetto e della salvaguardia della natura.

Chi desidera diventare socio deve presentare una dichiarazione che attesti i requisiti sopra elencati e una domanda al Consiglio Direttivo, che verificherà i requisiti e si esprimerà in base a questo Statuto con apposita motivazione. Contro l'eventuale diniego di iscrizione, la persona potrà fare un reclamo al Collegio dei Probiviri che deciderà entro 90 giorni.

L'iscrizione al Cea comporta il versamento di una quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo. La quota si rinnova annualmente, pena l'esclusione dal voto assembleare.

Sono ammesse tre categorie di soci: emerito, sostenitore e ordinario, senza disparità alcuna per diritti e doveri.

I soci emeriti vengono qualificati tali dal Consiglio Direttivo, col loro assenso, ma senza domanda di iscrizione e con esenzione delle quote, per il notevole incremento dato all'Associazione con contributi finanziari, lasciti ed altre forme di sostegno economico.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità morale intesa come comportamento/azione contrarie allo spirito associativo e allo Statuto; quest'ultima viene sancita con apposita

motivazione dall'Assemblea dei soci. Contro la decisione che accerterà l'indegnità morale sarà ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.
Possono, inoltre, essere associati al Cea, ma senza far parte di alcun organo sociale, Enti, Associazioni, Scuole, classi studentesche, gruppi e persone giuridiche che svolgono attività compatibili in linea con i principi dell'Associazione; la domanda dovrà essere presentata dal Legale rappresentante con le modalità scelte dal Consiglio Direttivo che si occuperà del coordinamento.

Art. 6. Proventi

I proventi del Cea sono costituiti da:

a) quote di iscrizione e di rinnovo dei soci;
b) donazioni, lasciti che pervengono in qualunque forma e titolo;
c) residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non presente in questo articolo.

Art. 7. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) contributi versati dai soci;
b) contributi pubblici;
c) donazioni, derivanti dai progetti del Museo Civico, da progetti interni, da manifestazioni, da viaggi di istruzione, da compensi e premi forniti per prestazioni di merito;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblica finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
e) elargizioni speciali, sia da persone che da Enti pubblici o privati;
f) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Tutti i beni sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. Il patrimonio minimo (articolo 22, comma 4 riforma terzo settore) dell'associazione viene fissato a 15.000,00 €.

Art. 8. Strumenti, Strutture, Staff

Per l'attuazione degli obiettivi statutari e il raggiungimento dei programmi a breve, medio e lungo termine, il Cea può avvalersi di strutture, centri di cultura e di educazione ambientali, musei, di uno staff di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile. Sono organi ufficiali di informazione la mailing list ufficiale, il sito internet www.ceaniscemi.it ed eventuali altri siti relativi a progetti specifici e la rivista Ammon.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 9. Organi istituzionali

Sono organi istituzionali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
g) il Collegio dei Provibiri.

Art.10. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione, ma hanno diritto di voto solamente coloro che risultano iscritti nel Registro degli associati da almeno tre mesi, sono in regola con il pagamento della quota annuale e sono maggiorenni. Ciascun socio ha un voto. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno e

con adeguati criteri di pubblicità; viene convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei soci. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Essa svolge le seguenti funzioni:
a) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri;
b) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.
c) approva il programma annuale e pluriennale di iniziative e di attività ed eventuali interventi straordinari;
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
e) delibera la costituzione di Sezioni locali da costituire in sedi ove esista un considerevole numero di soci o una proposta di progetto valida e duratura, ritenuta attinente ai principi statutari dell’associazione;
f) delibera l’adesione a società, organizzazioni e ad organismi provinciali, regionali, nazionali o internazionali che abbiano finalità educative e di salvaguardia ambientale;
g) decide su eventuali controversie relative ad incompatibilità con i principi ispiratori dello Statuto e sulla esclusione dei soci indegni;
h) ha competenza su tutta l’amministrazione dell’Associazione e le sue deliberazioni, purché non contrarie alle leggi che vincolano il Consiglio Direttivo;
i) dà mandato al Presidente di rilasciare quietanze;

j) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
k) è responsabile secondo le norme del mandato.
l) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
m) delibera su tutte le altre materie indicate nell'Art. 25 del D.LGS 117/2017.

L'assemblea dei soci viene convocata sugli organi ufficiali di informazione dell'Associazione. Essa è valida: in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La presidenza dell'Assemblea dei soci spetta al Presidente, che nomina un segretario verbalizzante. In assenza del Presidente, assume la presidenza il vice Presidente.

Art. 11. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Cea. È formato da un minimo di quattro a un massimo di sette membri (chiamati consiglieri), eletti dall'Assemblea dei soci e deve essere confermato o rinnovato ogni anno. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Esso si riunisce minimo quattro volte l'anno presso la sede dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in tele/videoconferenza nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di partecipazione.

Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente;
b) può nominare o revocare la nomina a responsabili di commissioni o gruppi interni o esterni al Cea o di specifici settori, responsabili di progetti; può nominare, in seno ad esso, uno o più

cassieri che curano la sola gestione della cassa liquida dell'Associazione e ne tengono la contabilità, predisponendo e coordinando i lavori di presentazione del bilancio preventivo e consuntivo, occupandosi di saldare i mandati firmati dal Presidente, se quest'ultima mansione è espressamente autorizzata dal Presidente stesso;
c) dura in carica un anno con fine mandato il 31 dicembre;
d) è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente che lo presiede in sua assenza;
e) formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea dei soci;
f) attua i deliberati dell'Assemblea dei soci;
g) prepara i regolamenti delle Sezioni locali, dei gruppi, dei progetti e degli altri organismi in cui si articola il Cea, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
h) redige i bilanci ed i conti consuntivi;
i) decide sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali;
l) cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione;
m) decide le forme e le modalità di partecipazione del Cea ad attività organizzate da Enti pubblici o privati;
n) determina le quote di iscrizione e di rinnovo dei soci Cea;
o) può nominare un Responsabile dei progetti educativi con il compito di mantenere i rapporti con le Scuole ed altre organizzazioni giovanili, proporre al Consiglio Direttivo iniziative ecologiche, incontri didattici, visite guidate e viaggi di istruzione e redigere annualmente una relazione sulle attività didattiche svolte a chiusura dell'anno sociale e su quelle da svolgere nel successivo.

Art. 12. Elezioni del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo deve avvenire nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, equità sociale di tutti i soci. I nuovi candidati del Consiglio Direttivo possono essere proposti dal Consiglio Direttivo uscente, da una delegazione, da

dieci soci entro e non oltre 30 giorni dall'Assemblea dei soci e le richieste devono pervenire per posta certificata o durante il punto dell'ordine del giorno prefissato per la riunione del direttivo antecedente all'Assemblea dei soci.
In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo delibera alla prima riunione seguente la sostituzione con votazione seguendo la normale regolamentazione sul voto.
I membri del Direttivo non possono ricoprire cariche politiche d'importanza locale e/o nazionale e in caso di candidatura dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di membri del Direttivo.

Art.13. Il Presidente

a) è il responsabile legale del Cea e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul corretto andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma se necessario;
c) firma gli atti dell'Associazione ed i verbali delle riunioni e firma i mandati di pagamento;
d) è una carica rieleggibile e ha poteri di firma.

Art. 14. Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione allorquando questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e ha poteri di firma solo in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 15. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone dei membri effettivi e supplenti; il numero complessivo dei membri è costituito di tre effettivi e uno supplente; i Probiviri durano in carica un anno con

scadenza il 31 dicembre. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni; esamina la regolarità della contabilità dell'Associazione, redige una relazione di presentazione dei bilanci e dei conti consuntivi.
Vigila sull'utilizzo di un linguaggio consono, sul rispetto reciproco e sull'etica del Cea. Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio si pronuncia su potenziali violazioni dell'etica e dirime controversie tra soci. Le decisioni sono vincolanti e insindacabili.
La candidatura e l'elezione del Collegio dei Provibiri sono incompatibili con qualsiasi altra carica istituzionale (Art. 9) all'interno dell'Associazione.

Art. 16. Esercizio finanziario e bilancio economico

L'esercizio finanziario inizia dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il mese di giugno.

Art. 17. Avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione.
È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali. Nessun emolumento spetta a quanti rivestono cariche istituzionali; sono ammessi rimborsi spese e contribuzioni per attività svolte nell'Associazione secondo la specifica qualifica professionale preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo che nelle liquidazioni si atterrà a criteri di particolare rigore. In particolare, l'eventuale corresponsione di emolumenti per i componenti degli organi amministrativi e di controllo, non potranno superare i criteri previsti per i Presidenti dei Collegi Sindacali delle società per azioni.

Art. 18. Bilancio sociale

Il Bilancio sociale viene redatto secondo l'Art. 14 CTS della legge 2017, al fine di valutare l'impatto positivo delle azioni svolte da parte dell'associazione. Il bilancio sociale è a disposizione di tutti i Soci presso la sede del Cea ed è mostrato in un'apposita sezione del sito internet ufficiale.

Art. 19. Libri dell'Associazione

Il Cea dovrà tenere e custodire i seguenti libri, dei quali, su richiesta, qualsiasi socio può prendere visione consultando gli archivi (cartacei o digitali) presenti nella sede istituzionale (Art.15 comma 3 del CTS):

a) libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) libro degli iscritti all'Associazione corredato da tutti i dati desunti dalla domanda di adesione, nel pieno rispetto delle normative di tutela della privacy;

c) inventario dei beni del Cea;

d) libri contabili;

e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo economico;

f) bilancio sociale.

TITOLO IV. COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO

Art. 20. Il volontario

Le attività di volontariato rappresentano il principio cardine del Cea. Tutti i volontari del Cea sono soci della Associazione. L'attività del Volontariato non è retribuita in alcun modo. Al Volontario possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con modalità stabilite dall'Associazione e nel rispetto delle leggi applicabili.

Art. 21. Articolazione del volontariato

Il volontariato del Cea si avvale delle seguenti figure:

Responsabile locale: è un socio Cea in regola che coordina la Sezione locale, strumento di rappresentanza e azione territoriale del Cea che può essere istituita in tutto il territorio italiano. La sezione locale è istituita con l'obiettivo di contribuire alla raccolta fondi, portare avanti progetti locali, promuovere l'associazione e contribuire alla sua crescita generale. Il Responsabile locale riceve specifica delega dal Presidente a rappresentare l'Associazione e operare nel territorio di riferimento della propria Sezione.

La delega del Responsabile locale non comporta alcuna carica giuridica, ma implica la mera rappresentanza culturale del Cea nel territorio della Sezione, sulla base dei principi statutari e della programmazione generale dell'Associazione.

Il responsabile locale regge e cura le attività della Sezione e coordina i volontari che ne fanno parte; segue correttamente le procedure e i regolamenti previsti dal Consiglio Direttivo e fornisce gli elementi utili per la completezza del Bilancio sociale. Egli partecipa agli eventi istituzionali e all'Assemblea dei Soci. Può ottenere dal Consiglio Direttivo la possibile nomina di Cassiere per la gestione della cassa liquida della sezione, comunque rendicontata nel bilancio annuale complessivo del Cea.

Attivista: l'attivista è un volontario Cea in regola a cui il Consiglio Direttivo, sotto la proposta dello stesso o del Responsabile di Sezione, affida un compito definito, sia nei contenuti che temporalmente, all'interno di un progetto o un'attività portati avanti dall'Associazione.

Le figure di responsabile locale e di attivista sono esclusivamente di volontariato e non possono essere retribuite. Tali figure possono ricevere rimborsi per spese opportunamente documentate.

Il Responsabile della Sezione locale è nominato e revocato dal Presidente per: dimissioni, perdita della qualifica di socio, inattività, mancato rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle

procedure dell'associazione, atti contrari all'immagine e ai valori del Cea.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge o per volontà espressa dall'Assemblea convocata con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Votato lo scioglimento, previo parere favorevole dell'ufficio del RUNTS, come disposto dall'Art. 9 D.LGS 117/2017, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre Associazioni non lucrative ETS che condividono le stesse finalità e principi del Cea, di comprovata e forte utilità sociale, designate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 23. Modifiche a Statuto e atto costitutivo

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24. Rinvio al Codice civile e alta normativa sul volontariato e norma transitoria

Questo Statuto è coordinato con la legge n. 106 del 6 giugno 2016 e con il Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017. Sono fatte salve le norme transitorie di cui alle predette fonti normative. Fino alla piena entrata in vigore della legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nonché dei relativi decreti attuativi, trovano applicazione le norme fino ad ora di riferimento per l'Associazione quali la legge n. 266 dell'11 agosto 1991. Per tutto ciò che non è espressamente previsto da questo Statuto, si rinvia al Codice Civile e alle leggi italiane vigenti in materia di organizzazioni del volontariato.

Nel caso di contrasto con norme inderogabili previste dal Codice Civile e dalle fonti normative applicabili quali il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e il Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le clausole incompatibili di cui al presente Statuto sono sostituite di diritto dalle norme di cui è prevista espressamente e chiaramente l'inderogabilità. Nel caso in cui il Codice Civile o le fonti normative applicabili non dovessero prevedere norme di immediata sostituzione o rendessero necessari adattamenti allo Statuto, tali adattamenti sono deliberati dal Consiglio direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri.

Il venir meno o l'integrazione o la sostituzione di uno o più riconoscimenti di cui all'articolo 1 di questo Statuto, non determinano lo scioglimento dell'Associazione né alterano la validità e l'efficacia di questo Statuto. Ogni modificazione di detti riconoscimenti sarà comunicata alla prima Assemblea dei Soci utile onde assumere, ove necessari, i provvedimenti del caso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Debora Falzolgher